

REGOLAMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

(CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022)

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART.2 – DESCRIZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

ART.3 – CONFERIMENTO

ART.4 – REVOCA

ART.5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

ART.6 – INTERIM

TITOLO III – GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

ART.7 – CRITERI GENERALI

ART.8 – GRADUAZIONE

ART.9 – TEMPI DELLA GRADUAZIONE

TITOLO IV – NORME COMUNI

ART.10 – UNICITÀ DEL CONFERIMENTO E PARTICOLARITÀ DELLA GRADUAZIONE

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.11 – NORMA TRANSITORIA

ART.12 – NORMA FINALE

TITOLO I GENERALITÀ

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di "Elevata Qualificazione" (EQ) riferite alla specifica "Area", istituite dall'Ente in attuazione degli artt.16,17,18 e 19 del vigente CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali.

2. Contiene, altresì, la disciplina per la graduazione degli incarichi di EQ individuate ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione che costituisce componente del trattamento economico accessorio contrattualmente previsto per la posizione.

TITOLO II GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART.2 - DESCRIZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

1. Gli incarichi di EQ consistono in posizioni di lavoro che richiedono una assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Il Comune di Sant'Elpidio a Mare è privo di personale con qualifica dirigenziale, di conseguenza, i responsabili delle strutture apicali, sono titolari di incarichi di EQ.

ART. 3 - CONFERIMENTO

1. Ciascun dipendente a cui sia conferito l'incarico di E.Q. di una struttura apicale in conformità all'art. 50, comma 10 e all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, acquisisce il diritto all'incarico di Elevata Qualificazione – detta anche "E.Q. di struttura" – che deve essere contestualmente assegnata.

2. L'attribuzione dell'incarico di E.Q. (o nomina a responsabile) è disposta dal Sindaco con atto scritto a favore di dipendenti appartenenti "all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione" del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

3. Ai fini del conferimento, il Sindaco individuerà i soggetti che riterrà idonei prendendo in esame tutti i dipendenti appartenenti alla suindicata Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l'Ente, motivando espressamente la scelta operata, con riferimento ai seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- b) professionalità e competenza, espressa mediante il possesso di specifici titoli di studio richiesti dalla posizione che si intende attribuire o nelle funzioni che si intendono assegnare o da esperienza settoriale;
- c) capacità di direzione e integrazione organizzativa, espressa mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale;
- d) valutazione conseguita nell'ultimo triennio.

È fatto salvo il preventivo e ineludibile accertamento dell'insussistenza di condizioni preclusive di legge o regolamento o derivanti dall'applicazione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" (PTPCT) all'incarico di responsabilità (o nomina a responsabile). Eventuali deroghe alle previsioni del Piano dovranno essere specificamente motivate.

4. Gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

5. Resta salva l'ipotesi derogatoria prevista dal vigente CCNL che consente l'incarico di EQ a dipendenti dell'Area degli Istruttori sui presupposti previsti e con idonea motivazione.

ART.4 - REVOCA

1. L'incarico può essere revocato prima della scadenza, sempre con atto scritto e motivato, in relazione a mutamenti organizzativi o a seguito di valutazione negativa della performance individuale.
2. È altresì revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, nonché negli altri casi in cui la revoca sia conseguenza immaneabile dell'applicazione di disposizioni di legge come nella fattispecie di cui all'art.16, comma 1, lett. I-quater) del decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni ("rotazione straordinaria").
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio di competenza della posizione. In tal caso il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella area di appartenenza.

ART.5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di E.Q. di cui al presente regolamento è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai contratti collettivi, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Sono fatti salvi i compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge o del CCNL vigente tempo per tempo.
2. L'importo della retribuzione di posizione è stabilito fra il minimo e il massimo contrattuale (CCNL 2019-2021 fra € 5.000,00 ed € 18.000,00, valore annuo), in base alla graduazione di ciascun incarico di E.Q e in relazione alle risorse disponibili.
3. L'Ente definisce con il Sistema di misurazione e valutazione della performance, sulla base del sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente in attuazione delle disposizioni contenute del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.e i, i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.

ART. 6 - INTERIM

1. Ad un dipendente già titolare di incarico di E.Q., in caso di vacanza, assenza, impedimento del relativo titolare o in caso di sopravvenuta revoca dell'incarico di responsabilità, viene conferito un incarico ad interim. L'assegnazione avverrà in presenza delle competenze professionali richieste assicurando effettiva funzionalità, secondo il principio di buon andamento.
2. L'interim non potrà superare la durata di sei mesi, salve preclusioni di legge e/o di contratto. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi per motivate esigenze al fine di garantire la funzionalità dei servizi comunali.
3. Per la sua durata, all'incaricato è attribuito a titolo di retribuzione di risultato un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di E.Q. oggetto del conferimento ad interim. La percentuale è definita nell'atto di affidamento dell'interim stesso in considerazione della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito e del livello di conseguimento degli obiettivi. La disposizione non si applica per gli incarichi ad interim fino a trenta giorni anche complessivi.

TITOLO III GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

ART.7 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. La graduazione della retribuzione di posizione (pesatura) per i titolari di Elevata Qualificazione è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. La pesatura delle posizioni organizzative è di competenza del Nucleo di Valutazione costituito nell'Ente ed è realizzata nel rispetto dei predetti parametri.

3. L'individuazione dell'importo da attribuire a titolo di retribuzione di posizione ai titolari di E.Q. avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B al presente regolamento.
4. La Giunta comunale può annualmente con apposito atto deliberativo aggiornare il valore economico di tali fasce in relazione alle mutate condizioni organizzative dell'ente e nel rispetto delle risorse complessivamente destinate per tali finalità nel bilancio.
5. La graduazione delle E.Q. è uno strumento di differenziazione retributiva che tiene conto della diversa complessità degli ambiti organizzativi dell'ente e della variabilità della loro importanza relativa nel tempo. La pesatura, pertanto, è ripetuta in tutti i casi di mutamenti rilevanti
6. I contenuti degli allegati A e B sono derivati da confronto con le organizzazioni sindacali in conformità alle previsioni del vigente CCNL.

ART.8 - ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione propone la pesatura effettuata al Sindaco che la recepisce nel decreto con cui conferisce l'incarico di E.Q. e attribuisce la retribuzione di posizione nell'importo conseguente.

ART.9 - RINNOVO DELLA GRADUAZIONE

1. La graduazione delle posizioni organizzative è uno strumento di differenziazione retributiva che tiene conto della diversa complessità degli ambiti organizzativi dell'ente e della variabilità della loro importanza relativa nel tempo. La pesatura, pertanto, è ripetuta in tutti i casi di mutamenti rilevanti.
2. Il Sindaco potrà comunque procedere al conferimento dell'incarico di E.Q. in attesa che la pesatura sia completata. Il decreto sindacale emesso sarà integrato successivamente.

TITOLO IV NORME COMUNI

ART.10 - UNICITÀ DEL CONFERIMENTO E PARTICOLARITÀ DELLA GRADUAZIONE

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento in materia di conferimento e revoca e di graduazione degli incarichi di E.Q. trovano applicazione anche per tutte le Aree di Elevata Qualificazione previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL 2019-2021.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.11 - NORMA TRANSITORIA

1. Fino a nuova disposizione attuativa, resta salvo l'assetto in vigore per l'attribuzione di incarichi ad interim fra posizioni organizzative.

ART.12 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti norme di legge, contrattuali e di altra fonte regolamentare.
2. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme dell'ordinamento comunale di pari fonte con esso in contrasto.
3. Anche il conferimento degli incarichi di E.Q. successivi all'entrata in vigore del presente regolamento potrà avvenire in attesa delle operazioni di graduazione o in loro pendenza, in conformità a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 9. Il valore stabilito sarà attribuito retroattivamente. Per il primo conferimento il tempo di completamento della graduazione è elevato a quattro mesi.

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione, è effettuata in base ai parametri sotto indicati e descritti a ciascuno dei quali sarà assegnato un punteggio compreso tra 01 e 10 per un punteggio massimo complessivo di 80 punti.

A Importanza strategica all'interno dell'ente
B Carico di responsabilità esistente in capo alla struttura organizzativa*
C Livello di autonomia richiesto alla posizione (attivazione autonoma o su istruzioni generiche, necessità di specifiche di dettaglio o prassi consolidata)
D Quantità e qualità di relazioni con le altre strutture all'interno dell'organizzazione (di routine o complesse)
E Quantità e la qualità delle relazioni con l'ambiente esterno (dirette, semplici, complesse)
F Livello di difficoltà dei problemi da affrontare e l'eventuale sviluppo dei servizi da erogare (all'interno o all'esterno dell'organizzazione)
G Impatto delle attività svolte sui servizi resi (in particolare in caso di errore)
H Formazione di base, eventuale titolo di studio e conoscenze richiesti per lo svolgimento delle attività relative alla posizione

* da individuarsi in base :

- alla quantità e la qualità delle risorse da gestire (personale, strumenti, budget, etc.);
- alla complessità delle funzioni/attività assegnate (vale a dire il livello di specializzazione e/o eterogeneità) e la quantità di prodotti/servizi erogati;
- all'importanza degli obiettivi assegnati.

FASCE DI ATTRIBUZIONE DELL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE¹

A seguito del punteggio ottenuto, l'importo della retribuzione di posizione è determinato in base alla fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

Punteggio complessivo di valutazione	Retribuzione di posizione
Fino a 60	€ 5.000,00
Da 61 a 63	€ 6.000,00
Da 64 a 66	€ 7.000,00
Da 67 a 69	€ 8.000,00
Da 70 a 72	€ 10.000,00
Da 73 a 75	€ 12.000,00
Da 76 a 77	€ 14.000,00
Da 78 a 79	€ 16.000,00
80	€ 18.000,00

¹ Nell'eventualità in cui la sommatoria dei valori delle retribuzioni di posizione derivanti dall'applicazione del presente regolamento superi l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di tali retribuzioni, le stesse sono ridotte proporzionalmente al fine di conseguire il rispetto del predetto ammontare, assicurando, comunque, il valore minimo di € 5.000,00.